



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

*Contratto Collettivo*

*aziendale*

R.G.N. 15080/2008

Cron.

*19396*

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente - Ud. 18/06/2014  
 Dott. GIULIO MAISANO - Rel. Consigliere - PU  
 Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere -  
 Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -  
 Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 15080-2008 proposto da:

QL C.F. X, elettivamente  
 domiciliato in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO  
 9, presso lo studio dell'avvocato GULLO ALESSANDRA,  
 rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE  
 MAGARAGGIA, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2014

*contro*

2181

S S.P.A. C.F. X, in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
 in ROMA, VIA NIZZA N. 53, presso lo studio

dell'avvocato CARLA VIRGILIA EFRATI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO MAROZZI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1395/2007 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 05/06/2007 r.g.n. 352/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza del 5 giugno 2007 la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 28 ottobre 2004 con la quale era stata rigettata la domanda proposta da QL intesa ad ottenere dalla S s.p.a. di cui era dipendente sin dal 1993 con mansioni di operaio pulitore presso la stazione ferroviaria di Brindisi, spostato a quella di Lecce per svolgervi il medesimo servizio, l'indennità di trasferta prevista dal CCNL di categoria pari a complessivi € 7.368,99. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia di rigetto considerando che la previsione del CCNL invocata era stata derogata da un accordo sindacale inteso a salvaguardare il livello di occupazione, e che escludeva il diritto a percepire l'indennità in questione per la trasferta lavorativa da Brindisi a Lecce fino al 30 giugno 2001; tale accordo <sup>era</sup> pienamente valido ed efficace erga omnes anche quando conteneva <sup>esse</sup> previsioni peggiorative rispetto al CCNL.

Il Quarta ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi.

Resiste la S con controricorso.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art. 2113 cod. civ. nonché degli artt. 1131, 1324 e 1325 cod. civ. deducendosi l'inapplicabilità degli accordi sindacali ai lavoratori che non vi abbiano aderito.

Con il secondo motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con riferimento all'inefficacia di previsioni di accordi che derogano a previsioni relative a diritti irrinunciabili quali

quello alla retribuzione a cui va assimilata l'indennità di trasferta in questione.

Esigenze di un ordinato iter motivazionale portano a premettere qualche considerazione riguardante alcuni profili del rapporto intercorrente tra contratto collettivo nazionale di categoria e contratto integrativo aziendale.

È opinione seguita, oltre che in dottrina anche in giurisprudenza, che alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni - fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva - nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'art. 2077 cod. civ., va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda. I lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi aziendali possono, pertanto, giovare delle clausole dei contratti collettivi nazionali se risultano iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti collettivi (cfr. in tali sensi: Cass. 26 giugno 2004 n. 11939 cui adde ex plurimis: Cass. 7 giugno 2004 n. 10762). E sempre con riguardo al concorso tra i diversi livelli contrattuali è stato anche precisato che detto concorso va risolto non secondo i principi della gerarchia e della specialità propria delle



fonte legislative, bensì accertando quale sia l'effettiva volontà delle parti, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutti pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti aziendali possono derogare in peius ai contratti nazionali, senza che osti il disposto dell'art. 2077 c.c., con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono pertanto ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa contrattuale, di eguale o di diverso livello (cfr. tra le tante: Cass. 2 aprile 2001 n. 4839, cui adde, Cass. 7 febbraio 2004 n. 2362 e Cass. 18 settembre 2007 n. 19351).

Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha anche motivato l'applicabilità al Quarta della contrattazione aziendale, essendo egli iscritto ad una delle associazioni sindacali firmatarie dell'accordo in questione; tale circostanza rafforza, nel caso in concreto, il principio sopra ricordato, secondo cui il contratto collettivo aziendale estende la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda.

Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso relativo alla derogabilità in peius della contrattazione aziendale, si richiama il medesimo principio già affermato secondo cui anche i contratti aziendali possono derogare in peius i contratti nazionali con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori.

Il ricorso va conseguentemente rigettato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 100,00 oltre € 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.



Così deciso in Roma il 18 giugno 2014.

Il Consigliere est.

*G. M. M. M.*

Il Presidente

*F. P.*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA  
Depositato in Cancelleria



oggi, ... 15 SET. 2014

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Donatella COLETTA

*[Signature]*

CASSAZIONE.NET